REGOLAMENTO (CEE) N. 3868/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che stabilisce le misure applicabili nel 1988 ai fini del miglioramento qualitativo della produzione d'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, una percentuale dell'aiuto alla produzione assegnato agli oleicoltori può essere destinata al finanziamento di azioni volte a migliorare la qualità della produzione oleicola di una regione ; che, in virtù dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1502/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, che fissa, nel settore dell'olio d'oliva, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione e il prezzo d'intervento per la campagna di commercializzazione 1985/1986 (3), il 2 % dell'aiuto alla produzione assegnato ai produttori di olio d'oliva in Italia, in Grecia e in Francia è stato destinato al finanziamento di azioni specifiche miranti al miglioramento qualitativo dell'olio d'oliva in tali paesi ;

considerando che occorre precisare le modalità d'esecuzione di tali azioni ; che si devono pure definire le competenze delle organizzazioni di produttori ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento definisce, per il 1988, le azioni da realizzare ai fini del miglioramento qualitativo della produzione d'olio d'oliva e più particolarmente le azioni di lotta contro la mosca dell'olivo (Dacus oleae) nelle regioni produttrici situate in Francia, in Grecia e in Italia.

Articolo 2

Le spese connesse alle azioni definite nel presente regolamento sono finanziate in particolare con il gettito della trattenuta sull'aiuto alla produzione prevista dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1502/85. Le risorse destinate al finanziamento di tali azioni sono ripartite tenendo conto dell'ammontare della trattenuta in ciascuno degli Stati membri partecipanti.

Articolo 3

Gli Stati membri produttori redigono un programma d'azione contenente :

a) un elenco delle zone di produzione dell'olio d'oliva in cui la lotta contro la mosca dell'olivo è da considerarsi prioritaria, tenendo conto sia delle prevedibile incidenza del programma di lotta sulla qualità dell'olio prodotto, sia della produzione, in termini quantitativi, interessata dalle azioni previste ;

b) un progetto di costituzione di un sistema di controllo, di allarme e di valutazione in ciascuna zona di produzione considerata prioritaria ; nell'ambito del sistema occorre prevedere tra l'altro :

   — i mezzi necessari per la misurazione del livello della popolazione della mosca dell'olio ;

   — un dispositivo di allarme e di prescrizione del trattamento ;

   — i mezzi necessari per l'informazione e la formazione dei produttori ;

   — i mezzi necessari per la valutazione del dispositivo di allarme e dei risultati del trattamento ;

c) un progetto di piano d'azione relativo all'esecuzione dei trattamenti rivelatisi necessari in ciascuna zona di produzione.

Articolo 4

1. Entro e non oltre il 3 marzo 1988 la Stato membro interessato trasmette, per approvazione, alla Commissione il programma d'azione.

Esso deve contenere tra l'altro le seguenti informazioni :

a) una descrizione dettagliata della azioni previste, la relativa durata e il loro costo ;

b) l'elenco dei prodotti e del materiale di trattamento necessari e relativo costo unitario ;

c) l'elenco dei centri, organismi o organizzazioni di produttori incaricati dell'esecuzione delle azioni.

2. Entro trenta giorni a decorrere dalla data del ricevimento del programma, la Commissione comunica allo Stato membro la propria decisione in materia, corredandola delle eventuali modifiche che essa ritenga opportune. Dopo l'approvazione della Commissione, il programma viene seguito sotto la responsabilità della Stato membro interessato.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.
(3) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 27.

3. Ai fini del presente regolamento sono imputabili le spese connesse con il programma approvato dalla Commissione.

Tuttavia le spese per l'esecuzione dei trattamenti sono imputabili nella misura massima del 50 %.

Articolo 5

I trattamenti possono essere effettuati dalle organizzazioni di produttori di olio d'oliva o delle loro unioni riconosciute a norma dell'articolo 20 quater del regolamento n. 136/66/CEE.

I prodotti insetticidi da impiegare per il trattamento devono essere utilizzati sotto forma di esche proteiche. Tuttavia, in condizioni particolari e sotto la direzione degli organismi incaricati di prescrivere i trattamenti, può essere autorizzato l'uso di insetticidi secondo modalità diverse. Gli insetticidi e le relative istruzioni per l'uso devono essere tali da evitare che il trattamento possa dare luogo a residui dosabili nell'olio prodotto con olive provenienti dalle zone olivicole trattate.

Possono altresì essere utilizzati, nell'ambito di progetti pilota, i metodi di lotta biologica integrata.

Articolo 6

I pagamenti inerenti ai contratti di prestazione di servizi conclusi dagli Stati membri sono subordinati alla presentazione dei documenti giustificativi delle spese sostenute.

All'atto della firma del contratto possono essere versati anticipi fino ad un massimo del 30 %, contro deposito di una cauzione di importo equivalente ; lo Stato membro interessato può tuttavia rendersi garante per i centri o organismi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), aventi statuto di ente pubblico.

Articolo 7

Gli Stati membri produttori interessati dal programma istituiscono un regime di controllo, onde verificare la corretta esecuzione delle azioni previste nel suo ambito per le quali è concesso un finanziamento. Essi informano la Commissione delle misure di controllo previste, contestualmente alla trasmissione del programma previsto dall'articolo 4.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente